

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 12 GENNAIO 2021, N. 10

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 2004, N. 11
"NORME IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA E ACQUACOLTURA"

Art. 1

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 11/2004)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura) è sostituita dalla seguente:

“b) da un massimo di sette rappresentanti designati dalle organizzazioni e associazioni di categoria del settore pesca, operanti a livello nazionale e maggiormente rappresentative a livello regionale;”.

2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2004 è sostituita dalla seguente:

“c) da un massimo di due rappresentanti designati dalle organizzazioni e associazioni di categoria del settore acquacoltura maggiormente rappresentative a livello regionale;”.

3. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2004 è sostituita dalla seguente:

“d) da un massimo di due rappresentanti dei lavoratori dipendenti del settore pesca e acquacoltura designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;”.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 11/2004 è inserito il seguente:

“3 bis. La Consulta per l'economia ittica svolge altresì le funzioni delle Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38). A tale scopo, alle riunioni della Consulta

partecipa il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria o un suo delegato.”.

5. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 11/2004 è abrogato.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE
F.to Dino Latini